



Anno 2024

Determinazione n. 24

**OGGETTO:** Indicazioni procedurali sul controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici per l'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale è stato adottato il **"Codice dei Contratti Pubblici"**

**IL DIRETTORE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"** come *"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici"*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il **"Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**;

**VISTA** la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della **"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"** e, in particolare, l'articolo 1;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;

**VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite **"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"** e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"**;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene **"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**;

**VISTO** lo **"Statuto"** dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura **"coordina [...] le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale"**;



- VISTO** il **“Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l’articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura *“[...] coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale”*;
- VISTO** il **“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, “Integrazione al regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale” n. 100/05, pubblicato in GU Serie Generale n. 31 del 07 febbraio 2006;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente **“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l’articolo 11 che disciplina gli **“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”**, e che dispone tra l’altro che, qualora *“...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”*;
- VISTO** il Decreto-legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente **“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”**, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che:
- *“nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti [...]”*;
  - *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”*;
  - *“fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a*



*fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

- VISTO** il Decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente **“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”**, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare l’articolo 1, il quale ribadisce che:
- *“i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*
  - *“ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*
  - *“non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli”;*
- VISTA** *la Legge 6 novembre 2012, numero 190 e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene **“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;***
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, contenente la **“Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;**
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della **“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”;**
- VISTO** il “Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016”, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE”, denominato anche **“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (“RGPD”)**, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile nell’ordinamento giuridico nazionale a decorrere dal 25 maggio 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune **“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE”, denominato anche “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (“RGPD”);**
- VISTO** *il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 e successive modifiche e integrazioni che contiene il **“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”** e, in particolare:*
- *L’articolo 46, il quale prevede che “... sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle*



normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

- l'art. 47, il quale prevede che:

*"... 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.*

*2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.*

*3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati*



*dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà...";*

- l'art. 71, comma 1, il quale prevede che *"... le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47...";*
- l'art. 73, il quale prevede che *"... Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi...";*
- l'art. 75, il quale dispone che *"... fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera...";*
- l'art. 76, il quale dispone che:
  1. *chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.*
  2. *L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*
  3. *Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale...";*

**VISTE** le Direttive dell'Unione Europea 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale è stato adottato il "**Codice dei Contratti Pubblici**", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, numero 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**VISTO** l'articolo 17, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, "**Codice di Contratti Pubblici**", e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che:

- *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
- *"in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";*

**VISTO** l'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, "**Codice dei Contratti Pubblici**", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: "[...] b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";



- VISTO** il Decreto di nomina del 30 dicembre 2020, numero 14, del Presidente dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”, con il quale il **Dott. Andrea COMASTRI** è stato nominato quale Direttore dell’“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”;
- VISTA** la Determina del Direttore Generale dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” del 30 dicembre 2020, numero 188, ad oggetto “conferimento degli incarichi di Direzione di alcune **“Strutture di Ricerca” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”**”, con il quale il Dott. Andrea COMASTRI è stato nominato Direttore dell’“**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**”, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";
- VISTO** il Decreto del Presidente del 29 dicembre 2023, numero 58, con il quale, in attuazione della Delibera del Consiglio di amministrazione del 29 dicembre 2023, numero 96, e per il periodo temporale in essa specificato, è stata prorogata la nomina del Dottore **Andrea COMASTRI**, attuale Direttore dello "**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**";
- VISTA** la Determina del Consiglio di amministrazione numero 179 del 29 dicembre 2023 con la quale si è determinato ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", di prorogare, fino al 31 gennaio 2024, il termine di durata dell’incarico di Direttore dello "**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**", conferito al Dottore **Andrea COMASTRI** con la Determina Direttoriale del 30 dicembre 2020, numero 188.
- VISTO** ***l’articolo 52 “Controllo sul possesso dei requisiti” del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36***, secondo cui: ***“1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.; 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”***;
- VISTO** ***l’articolo 229 secondo comma del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36***, secondo cui ***“le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023.”*** e che, pertanto, ***è necessario svolgere i predetti controlli a campione con riferimento alle procedure indette a decorrere da tale data;***
- VISTE** le ***“Linee Guida per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445 Testo unico delle***



*disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni”, adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”, del 20 novembre del 2018, numero 103 ed, in particolare l’articolo 4 che disciplina le modalità del controllo a campione “(...) nella misura del 10% delle dichiarazioni sostitutive rese per ogni tipologia di procedimento concluso entro l’anno di riferimento” e l’articolo 7 che prevede la redazione di apposito verbale relativo alle operazioni svolte;*

**RITENUTO** che tali modalità possono essere dettagliate con apposito/ulteriore Regolamento e/o Determinazione Direttoriale dell’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e/o del Direttore dello **“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”**;

**ATTESA** pertanto, la necessità di individuare le modalità di effettuazione dei controlli di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, in attuazione delle sopracitate **Linee Guida**.

#### DETERMINA

**Articolo 1** che costituiscono oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all’art. 100 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 numero 36, rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 euro.

**Articolo 2** di individuare il **“Responsabile Unico del Procedimento”**, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, nel Dottore **Gianpaolo BELLINIA**, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Appalti, Contratti, Patrimonio e Affari Generali, il quale accerta e garantisce il corretto e regolare svolgimento della procedura concorsuale, nonché il rispetto di ogni sua fase, dei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Articolo 3** che le operazioni di estrazione del campione e catalogazione delle dichiarazioni sostitutive sono svolte da una commissione composta da tre membri e un supplente nominati come di seguito:

<b>PICIONI Annalia</b>	Responsabile amministrativa dello <b>“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”</b>	Presidente
<b>BELLINIA Gianpaolo</b>	Responsabile dell’Ufficio Appalti, Contratti, Patrimonio e Affari Generali presso lo <b>“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”</b>	Componente (Responsabile Unico del Procedimento)
<b>GROSSI Gabriela</b>	Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello Professionale, e in servizio presso lo <b>“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”</b>	Componente e Segretario verbalizzante
<b>GATTI Michele</b>	Responsabile dell’Ufficio Segreteria, Protocollo, Archivio e Gestione dei flussi documentali presso lo <b>“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”</b>	Supplente



**Articolo 4** che tutte le operazioni di controllo, del sorteggio del campione (relativo ad ogni anno solare, nella misura del 10% degli affidamenti, con arrotondamento all'unità superiore) ed il risultato delle verifiche effettuate, saranno oggetto di appositi verbali (verbale di "apertura" e verbale di "chiusura").

Nello specifico, il controllo sarà effettuato sulla base della seguente cadenza (semestrale):

- per le dichiarazioni presentate nel corso del periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno, nella misura del 10%: **entro i successivi 60 giorni lavorativi.**
- per le dichiarazioni presentate nel corso del periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno, nella misura del 10%: **entro i successivi 60 giorni lavorativi.**

**Articolo 5** che l'individuazione del campione da controllare sarà effettuata con sorteggio casuale mediante l'utilizzo di applicativi, anche reperibili sulla rete Internet, per la generazione di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato in ordine cronologico (con riferimento alla Determina a contrarre/ "semplificata") degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel corso del semestre considerato.

**Articolo 6** che le eventuali irregolarità od omissioni rilevate, non costituenti falsità, devono essere segnalate a mezzo posta elettronica certificata al soggetto interessato - ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 e ss. mm. li - dal Responsabile Unico del Procedimento a tale scopo nominato.

Le predette dichiarazioni devono essere regolarizzate/integrate/completate entro un termine all'uopo stabilito.

**Articolo 7** che, verificata l'assenza e/o la falsità dei requisiti auto dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Nel caso di contratti ancora in corso si procederà, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

**Articolo 8** che le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono immediatamente esecutive e si applicano alle procedure indette a partire dal primo luglio 2023. Le stesse inoltre hanno una validità annuale, che verrà automaticamente prorogata di anno in anno fino all'eventuale adozione di ulteriori determine e/o regolamenti /disciplinari.

**Articolo 9** che tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è rimandato alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 e ss.mm.li, alla Legge 7 agosto 1990, numero 241, e ss.mm.ii,

Bologna, 31 gennaio 2024

**IL DIRETTORE DI STRUTTURA**

**Dottore Andrea COMASTRI**